

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 967

**DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.**

Oggetto: DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona) di concerto con l'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero;

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022 n.627;
- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2022-2024;

- la legge regionale 15 marzo 2022 n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”;
- la legge 2 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute del 7 dicembre 2021 concernente “Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;
- il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12.”;
- la legge regionale del 3 settembre 2002 n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato approvato il Piano Sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;
- la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio "Attuazione art.43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2021, n. 554 “Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698 “Decreto 7 dicembre 2021 “Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale”;

#### CONSIDERATO

- che il sopracitato decreto del 7 dicembre 2021 ha ripartito per l’annualità 2021 le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, assegnando alla Regione Lazio l’importo di euro 6.940.320,00;
- che la sopracitata DGR n. 698/2022 ha approvato gli indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi, a valere sul Fondo relativo all’anno 2021, per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, finalizzando le suddette risorse statali, pari ad euro 6.940.320,00, sul capitolo di spesa U0000H41170 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02), esercizio finanziario 2022 (prenotazione di impegno n. 47579/2022), destinando, in particolare, una quota di dette risorse, pari a euro 1.368.000,00, al conseguimento degli

obiettivi di servizio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, al fine di:

- garantire, sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio dagli Ambiti sovradistrettuali, la continuità dei programmi di indipendenza abitativa già avviati;
- sviluppare un'azione strategica tra Regione Lazio e le ATER del Lazio, al fine di ampliare l'offerta delle soluzioni alloggiative in cui realizzare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa;

#### TENUTO CONTO

- che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica", all'art. 12 bis ha stabilito che gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica promuovano forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla medesima legge, dirette a fronteggiare:
  - comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;
  - necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale;
- che la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità", ha previsto all'art. 11, comma 1 lettera b) che la Regione favorisca interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l'obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, anche attraverso:
  - la riserva, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 4 della legge 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016 e successive modifiche;
  - la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla l. 112/2016;

#### TENUTO CONTO altresì

- del monitoraggio sullo stato di attuazione del "Dopo di Noi" nella Regione Lazio, con particolare riferimento ai dati relativi al numero e alle caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e alle soluzioni alloggiative finanziate nei territori di competenza al 31 dicembre 2021, redatti a cura degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP Asilo Savoia;
- degli esiti dei confronti periodici con i Sovrambiti, le Aziende Sanitarie Locali, i referenti della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, la Consulta capitolina,

le Consulte municipali, l'associazionismo e gli organismi del terzo settore a diverso titolo coinvolti sulla tematica della disabilità, finalizzati ad attuare un modello di co-programmazione partecipata degli indirizzi da intraprendere per la realizzazione delle azioni previste dalla legge n. 112/2016 e dal decreto interministeriale 23 novembre 2016;

#### PRESO ATTO

- del rilevamento sui programmi di indipendenza abitativa già avviati, come da comunicazioni di riscontro alla nota della Direzione per l'Inclusione sociale, protocollo n. 0956836 del 3 ottobre 2022 indirizzata ai capofila degli ambiti Sovradistrettuali referenti per il "Dopo di noi":
  - protocollo n. 970137 del 6.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale RM 6.2 - RM 6.5;
  - protocollo n. 976260 del 7.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale RM 6.4 - RM 6.6;
  - protocollo n. 979596 del 7.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale FR A - FR B;
  - protocollo n. 982049 del 10.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale RM 4.3 - RM 4.4;
  - protocollo n. 960948 del 4.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale VT 4 - VT 5;
  - protocollo n. 979535 del 7.10.2022 da parte dell'ambito sovradistrettuale RM 5.1 - RM 5.2;
  - protocollo n. 973477 del 6.10.2022 da parte di Roma Capitale;

#### TENUTO CONTO altresì

- che le linee guida operative della Regione Lazio per le finalità della legge n. 112/2016, di cui alla DGR 554/2021, declinano le caratteristiche dei percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e definiscono i programmi di indipendenza abitativa per il durante e dopo di noi;
- che la Regione Lazio ha istituito l' "Elenco del patrimonio immobiliare solidale da destinare alla realizzazione dei programmi del durante e dopo di noi" con determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017, modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018;
- che sul territorio di Roma Capitale la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), del decreto 23 novembre 2016 sugli immobili di cui all'Elenco del patrimonio immobiliare solidale destinati alla Legge 112/2016 è regolata da un accordo di programma tra la Regione Lazio e l'ASP "Asilo Savoia", approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 e modificato con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.1014;

#### ATTESO che

- le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui alla Legge 112/2016, debbano presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ed in particolare ai sensi dell'art. 3 del Decreto 23 novembre 2016:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
  - b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
  - c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
  - d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
  - e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
  - f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
- che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del DM 23 novembre 2016 sono ammissibili a finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, per la realizzazione delle innovative soluzioni alloggiative, le seguenti tipologie di spesa:
    - oneri di acquisto;
    - oneri di locazione;
    - ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili);
    - messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica);
  - che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo Decreto 23 novembre 2016, l'accesso alle misure a carico del Fondo di cui alla Legge 112/2016 è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia;

#### PRESO ATTO

- della comunicazione del 28.09.2022 da parte della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica indirizzata alle ATER del Lazio, in cui è stata condivisa la programmazione regionale di cui alla DGR 698/2022 e richiesta una prima manifestazione di interesse all'adesione al progetto del "Dopo di Noi";
- della nota protocollo n. 0999889 del 12 ottobre 2022 della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica indirizzata alle ATER del

Lazio, avente ad oggetto “DGR n. 698/2022. Progetto “Dopo di noi”. Richiesta disponibilità all’adesione.”;

- degli incontri effettuati dalle Direzione per l’Inclusione Sociale e Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, il giorno 10 ottobre 2022 con le ATER Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, del comprensorio di Civitavecchia, il giorno 11 ottobre 2022 con ATER Comune di Roma e il giorno 12 ottobre 2022 con ATER Provincia di Roma;
- dei riscontri da parte delle ATER che hanno manifestato interesse di adesione al progetto, con comunicazioni del 28.09.2022 e del 19.10.2022 da parte di ATER Comune di Roma, del 28.09.2022 e del 17.10.2022 da parte di ATER Provincia di Frosinone, del 17.10.2022 da parte di ATER Provincia di Roma, del 4.10.2022 e del 24.10.2022 da parte di ATER Provincia di Rieti, del 25.10.2022 da parte di ATER Provincia di Viterbo, , agli atti della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

CONSIDERATO che

- l'erogazione delle risorse del Fondo di cui alla legge 112/2016 da parte del Ministero è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
- a decorrere dal 2021, le Regioni devono rilevare le informazioni sugli utilizzi delle risorse, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo;

VISTO lo schema di convenzione, atto a disciplinare l’azione strategica tra Regione Lazio e le ATER ai fini dell’attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone in condizione di disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 residenti nel Lazio;

RITENUTO necessario

- stabilire, in conformità a quanto previsto dalla DGR 698/2022, la ripartizione delle risorse finalizzate al conseguimento degli obiettivi di servizio, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, pari a complessivi € 1.368.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41170 (Missione 12, Programma 02 piano dei conti 1.04.01.02) dell’esercizio finanziario 2022, di cui alla prenotazione di impegno n. 47579/2022, destinandole:
  - a) per una quota pari a euro 868.000,00, a garantire la continuità dei programmi di indipendenza abitativa presso le soluzioni abitative già avviati dai territori;
  - b) per una quota pari ad euro 500.000,00, a realizzare l’azione strategica tra Regione Lazio e le ATER del Lazio, al fine di ampliare l’offerta delle soluzioni alloggiative in cui realizzare percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa;
- stabilire che la quota delle risorse di cui alla lettera a), venga ripartita tra gli ambiti sovradistrettuali sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio in merito al numero dei programmi di indipendenza abitativa già avviati;

- procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e le ATER di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- stabilire che le risorse di cui alla lettera b), vengano ripartite tra le ATER che aderiranno tenendo conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione nella fascia d'età 18-64 anni residente nei territori di riferimento e del dato aggiornato relativo al numero dei beneficiari che hanno richiesto di accedere ai programmi della legge 112/2016 a livello di ambito sovradistrettuale;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di stabilire, in conformità a quanto previsto dalla DGR 698/2022, la ripartizione delle risorse finalizzate al conseguimento degli obiettivi di servizio, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, pari a complessivi € 1.368.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41170 (Missione 12, Programma 02 piano dei conti 1.04.01.02) dell'esercizio finanziario 2022, di cui alla prenotazione di impegno n. 47579/2022, destinandole:
  - a) per una quota pari a euro 868.000,00, a garantire la continuità dei programmi di indipendenza abitativa presso le soluzioni abitative già avviati dai territori;
  - b) per una quota pari ad euro 500.000,00, a realizzare l'azione strategica tra Regione Lazio e le ATER del Lazio, al fine di ampliare l'offerta delle soluzioni alloggiative in cui realizzare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa;
- di stabilire che la quota di risorse di cui alla lettera a), venga ripartita tra gli ambiti sovradistrettuali sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio in merito al numero dei programmi di indipendenza abitativa già avviati;
- di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e le ATER di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che le risorse di cui alla lettera b), vengano ripartite tra le ATER che aderiranno tenendo conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione nella fascia d'età 18-64 anni residente nei territori di riferimento e del dato aggiornato relativo al numero dei beneficiari che hanno richiesto di accedere ai programmi della legge 112/2016 a livello di ambito sovradistrettuale.

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale e la Direttrice della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica adatteranno i provvedimenti di rispettiva competenza al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio.



## ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LE ATER DEL LAZIO ai fini dell'attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

**PREMESSO**

- che la legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

- che l'art. 3 comma 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi;

- che la medesima legge 22 giugno 2016, n. 112, all'art. 4 prevede, tra l'altro, la destinazione del Fondo anche per la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing;

- che il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016" ha stabilito all'art. 3 che le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, finanziate a valere sulle risorse del Fondo debbano presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;

b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

- che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del DM 23 novembre 2016 sono ammissibili a finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, per la realizzazione delle innovative soluzioni alloggiative, le seguenti tipologie di spesa:

- oneri di acquisto;
- oneri di locazione;
- ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili);
- messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica);

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo DM 23 novembre 2016, l'accesso alle misure a carico del Fondo di cui alla Legge 112/2016 è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;

- che, ai sensi della DGR n. 554/2021 "Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione", gli Ambiti sovradistrettuali, da intendersi come coordinamento tra più distretti sociosanitari, sono assunti come modalità organizzativa ottimale per la realizzazione degli interventi e servizi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016;

- che con la determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017, modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio, ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse rivolto a privati cittadini, enti del privato sociale ed enti pubblici, per l'individuazione di immobili da inserire nell' Elenco del patrimonio immobiliare solidale da destinare alla realizzazione dei programmi del durante e dopo di noi e che suddetto Elenco viene aggiornato periodicamente dalla Regione e reso disponibile agli Ambiti sovradistrettuali ai fini della scelta delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di semiautonomia e di indipendenza abitativa a favore delle persone con disabilità beneficiarie;

- che con la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698 la Regione ha approvato gli indirizzi di programmazione del Fondo di cui alla legge 112/2016 per l'annualità 2021 assegnato alla Regione Lazio con Decreto 7 dicembre 2021;

## CONSIDERATO

- che gli indirizzi di programmazione sopra citati, di cui alla DGR 698/2021, intendono tra l'altro rispondere alla necessità di ampliare l'offerta di soluzioni alloggiative, che siano conformi a quanto previsto

dalla normativa e rappresentino una effettiva risorsa territoriale per l'avvio di interventi di progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, deistituzionalizzazione nonché realizzazione di programmi di indipendenza abitativa;

- che i medesimi indirizzi di programmazione hanno inteso finalizzare parte della quota assegnata alla Regione Lazio, per il conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto del 7 dicembre 2021, alla realizzazione di interventi di inclusione sociale e di politiche abitative ai fini dell'ampliamento dell'offerta delle soluzioni alloggiative, attraverso un'azione strategica con le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), le cui modalità attuative sono state rinviate ad un successivo provvedimento;

- che la Legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità", ha previsto all'art. 11, comma 1 lettera b) "Politiche di welfare abitativo" che la Regione favorisca interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l'obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, anche attraverso:

- la riserva, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 4 della legge 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016 e successive modifiche;
- la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla l. 112/2016;

#### TENUTO CONTO

- che la legge regionale del 3 settembre 2002 n. 30 disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica trasformando gli IACP in aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle funzioni amministrative esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato;

- che la riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, avviene mediante il conferimento delle funzioni stesse e del patrimonio destinato all'assistenza abitativa alle ATER, come un unico livello di governo locale, in modo da perseguire l'omogeneità dell'attività amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio medesimo;

- che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Convivenza solidale) al comma 1 ha stabilito che gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica promuovano forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla medesima legge, dirette a fronteggiare:

a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;

b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale;

- che la legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 ha individuato sette aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), con ambito territoriale di competenza:

a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;

- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.

## LE PARTI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

### Articolo 1

#### (Recepimento delle premesse e termini di riferimento)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Agli effetti della presente convenzione si intendono:
  - a. per "Regione" la Regione Lazio
  - b. per "ATER" l'ATER firmataria la presente convenzione.

### Articolo 2

#### (Oggetto e finalità della convenzione)

1. La presente convenzione è rivolta a sviluppare un'azione strategica tra la Regione Lazio e l' ATER ai fini dell'attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone in condizione di disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 del Lazio, attraverso:
  - a) l'ampliamento dell'offerta delle soluzioni alloggiative, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica, dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016 ai fini di avviare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa a favore delle persone beneficiarie;
  - b) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge 112/2016;
2. Le soluzioni alloggiative individuate di cui al comma 1 andranno indirizzate alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e di programmi di indipendenza abitativa prioritariamente in favore delle

persone con disabilità grave beneficiarie che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggior urgenza degli interventi perché in particolare condizioni di fragilità economiche;

### Articolo 3

#### (Impegni della Regione)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione si impegna a:

1. destinare, nell'ambito degli annuali indirizzi regionali di programmazione ai fini dell'attuazione dei servizi di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse per interventi di cui all'art. 5, comma 4 lettera d) per la realizzazione delle azioni di cui alla presente convenzione a fronte del rilevamento del fabbisogno territoriale di immobili da adibire a soluzioni alloggiative ove realizzare programmi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa;
2. a rilevare ed aggiornare, in raccordo con gli ambiti Sovradistrettuali e l'ATER, ai fini di quanto previsto al comma 1, i dati di monitoraggio dei percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e i programmi di indipendenza abitativa da avviare a favore delle persone beneficiarie e il dato degli immobili di edilizia residenziale pubblica individuati come disponibili;
3. assegnare all' ATER le risorse di cui al comma 1, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti all'art. 5, comma 4, lettera d), del decreto interministeriale 23 novembre 2016, tenendo conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione territorialmente residente nella fascia d'età 18-64 anni e del numero dei beneficiari di cui alla legge 112/2016 a livello di ambito sovradistrettuale;
4. promuovere il raccordo e il coordinamento tra l' ATER e i Comuni/Enti capofila degli ambiti sovradistrettuali che gestiscono l'attuazione territoriale dei programmi e interventi di cui alla Legge 112/2016 ai fini della armonizzazione dei processi di matching tra disponibilità di immobili di residenzialità pubblica e programmi da attivare in favore delle persone beneficiarie;
5. aggiornare periodicamente l'Elenco del patrimonio immobiliare solidale con gli immobili di edilizia residenziale pubblica individuati e segnalati dall' ATER ai fini delle azioni di cui alla presente convenzione;
6. realizzare trimestralmente l'attività di vigilanza, monitoraggio, verifica e controllo della presente convenzione, anche mediante il rilevamento periodico dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite di cui al comma 3, anche in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'inserimento dei dati nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019;

## Articolo 4

## (Impegni dell'ATER)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l' ATER si impegna a individuare annualmente una riserva di immobili, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica, da destinare all'attuazione dei programmi di indipendenza abitativa e dei percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, anche tenuto conto del fabbisogno a livello degli Ambiti sovradistrettuali. Gli immobili di edilizia residenziale pubblica individuati devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 e precisamente:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
- b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalla Regione, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;

2. L'ATER si impegna ad individuare prioritariamente immobili dalle caratteristiche di cui al comma 1 che non necessitino di opere di ristrutturazione e/o che prevedano tempi di consegna in linea con le necessità rilevate a livello degli Ambiti sovradistrettuali ai fini dell'attuazione dei programmi in favore delle persone con disabilità beneficiarie;

3. L'ATER, ai fini della individuazione di unità abitative, si coordina anche con il/i Comune/i nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;

4. L' ATER attua sugli immobili individuati:

- a) la verifica della regolarità urbanistica e catastale;
- b) la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili ai sensi del decreto interministeriale 23 novembre 2016;
- c) la valutazione delle eventuali opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone con disabilità) e della messa in opera degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi arredi e tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, necessarie per il funzionamento degli alloggi;

d) la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale degli immobili rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi e interventi;

e) la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti;

5. L' ATER comunica alla Regione i dati relativi agli immobili individuati, ai fini del loro inserimento nell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale e provvede alla richiesta di cancellazione dall'Elenco degli immobili preventivamente indicati e non ritenuti più idonei o non rispondenti, in termini di requisiti strutturali e logistici, alle finalità della legge 112/2016;

6. L' ATER si coordina con gli Ambiti sovradistrettuali per la verifica della congruità degli interventi finanziabili per la fruibilità degli immobili individuati, in considerazione delle risorse disponibili, al fine di armonizzarne l'uso dei medesimi immobili con i programmi di indipendenza abitativa e i percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

7. L' ATER si impegna ad utilizzare il Fondo assegnato, come contributo per eventuali e necessarie:

a) opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone con disabilità);

b) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica);

c) oneri di locazione;

d) eventuali oneri di acquisto vanno valutati e autorizzati dalla Regione Lazio.

8. Eventuali opere di ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature vengono realizzate, previa verifica con gli Ambiti sovradistrettuali circa la congruità ai fini dei programmi in favore delle persone con disabilità beneficiarie, e si attengono ad un limite di impiego di risorse pari a € 50.000,00 per unità abitativa. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, nel rispetto della programmazione annuale degli interventi di pertinenza territoriale di cui alla presente convenzione e secondo un metodo equo di distribuzione delle risorse per ciascuna soluzione alloggiativa che in raccordo con gli Ambiti sovradistrettuali è ritenuta appropriata per l'attuazione dei programmi. L' ATER può provvedere, con risorse a carico del Fondo, ad eventuali contributi per spese di manutenzione straordinaria, in raccordo con la Regione, nel caso di immobili in cui sono stati effettivamente attivati programmi in favore dei beneficiari.

9. L'eventuale utilizzo del Fondo o quota di esso come contributo per gli oneri di locazione degli immobili, sarà definito nella misura e nelle modalità di applicazione in sede di tavolo di coordinamento di cui all'articolo 5;

10. L' ATER si impegna alla messa a disposizione degli immobili scelti, formalizzando il vincolo di destinazione degli stessi ai fini dell'attuazione degli specifici programmi formulati dagli Ambiti sovradistrettuali, per un periodo non inferiore ad anni 5 prorogabile per un ulteriore periodo di almeno 5 anni ed in particolare:

a) la destinazione degli immobili in cui sono attivati programmi di indipendenza abitativa viene posta a verifica dall'ATER in coordinamento con gli Ambiti sovradistrettuali dopo anni 5, ai fini della proroga del programma ovvero dell'assegnazione degli immobili alle persone che vi abitano, nella forma della convivenza solidale di cui all'art. 12 bis della legge regionale 12/1999.

b) la destinazione degli immobili in cui vengono attivati percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, fermo restando la messa a disposizione complessiva non inferiore ad anni 5 più eventuale proroga, ha una durata non superiore ad anni 2 per ciascun gruppo

di convivenza per il quale viene attivato il percorso di progressiva fuoriuscita, eventualmente prorogabile di 1 ulteriore anno. Al termine dei due anni l'ATER e l'Ambito Sovradistrettuale concordano l'eventuale modifica di destinazione ai fini di un programma di indipendenza abitativa o l'individuazione di un nuovo percorso di accompagnamento per l'uscita.

11. L' ATER si impegna a consegnare gli immobili in data concordata con gli Ambiti sovradistrettuali con apposito verbale di sopralluogo e consegna contenente i riferimenti al vincolo di destinazione dell'immobile da parte di ATER e al percorso o programma definito dall'Ambito Sovradistrettuale.

12. L' ATER si impegna a riferire trimestralmente alla Regione i dati di monitoraggio in relazione agli immobili individuati e il loro effettivo utilizzo ai fini della legge 112/2016, nonché rendicontare almeno il 75 % delle risorse assegnate entro 24 mesi dalla loro erogazione, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualità, termine entro il quale la Regione si riserva il recupero delle quote.

#### Articolo 5

(Tavolo di coordinamento)

1. La Regione e le ATER firmatarie effettuano il coordinamento delle azioni di cui alla presente convenzione in sede del Tavolo di coordinamento, convocato con cadenza almeno semestrale. Fanno parte del Tavolo i Direttori/le Direttrici della Direzione regionale per l'Inclusione sociale, della Direzione per le politiche abitative e i Direttori/Direttrici delle ATER firmatarie.

#### Articolo 6

(Durata)

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dalla sottoscrizione, fatta salva la facoltà da parte della Regione di dichiararne la risoluzione sulla base delle autonome valutazioni svolte in riferimento allo stato di attuazione del medesimo e dell'eventuale modifica del cronoprogramma concordato con l' ATER, nonché sulla base della richiesta motivata dell'ATER firmataria. È escluso il rinnovo tacito della convenzione.

2. Le modifiche e/o le integrazioni che le Parti vorranno apportare, sono approvate con la medesima procedura con cui la convenzione è sottoscritta.

La presente convenzione firmata digitalmente sarà sottoposta alle prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Per la Regione Lazio \_\_\_\_\_

Per l' ATER \_\_\_\_\_